COPIA

C O M U N E D I A D R I A

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DELIBERAZIONE N. 76 DEL 29-04-2015

OGGETTO: **CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PICCOLO INTRATTENIMENTO NEI PUBBLICI ESERCIZI E DEROGHE AL SUPERAMENTO RUMORI.**

LA GIUNTA COMUNALE

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **15:50** nella sede municipale si è riunita la Giunta del Comune di Adria.

Risultano:

Barbujani Massimo	Sindaco	Presente
D'Angelo Giorgio	Vice Sindaco	Presente
Simoni Federico	Assessore	Presente
Osti Patrizia	Assessore	Presente
Zennaro Giovanni Battista	Assessore	Presente
Busson David	Assessore	Assente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Razzano dr. Donato

Il Sig. Barbujani Massimo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

I componenti della Giunta sono tutti presenti.

L'Assessore Federico Simoni propone l'adozione della seguente deliberazione:

" LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.P.C.M. 1 marzo 1991 stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 18.09.1991 è stata prevista la suddivisione in zone del territorio comunale ed i relativi db di esposizione massima al rumore per ognuna di esse;
- la L.R. n. 21 del 10 maggio 1999, all'art. 7 c.8, così come il vigente regolamento Urbano all'art.53, prevedono la possibilità di deroga, secondo direttive e modalità dettate dalla Giunta Municipale;

Tenuto conto che, specialmente nel periodo estivo, vengono effettuate, spesso con il carattere di estemporaneità, esecuzioni musicali presso i pubblici esercizi, con il semplice scopo di allietare la permanenza del pubblico all'interno ed all'esterno degli stessi, senza che ciò concretizzi un pubblico intrattenimento, né tanto meno, uno spettacolo;

Ritenuto dover stabilire una linea di indirizzo politico che possa agevolare, nel pubblico interesse, l'azione dei diretti interessati su cosa poter fare, qualora vogliano dar vita a forme di semplice allietamento alla clientela del pubblico esercizio con esecuzioni musicali senza per questo dar vita a spettacoli o intrattenimenti pubblici;

Visto il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il Regolamento Urbano approvato con delibera di C.C. n. 99 del 30.12.2003;

Ravvisata, altresì, la necessità di distinguere le forme di intrattenimento musicale secondo le caratteristiche che di seguito verranno specificate;

Valutati gli esposti/segnalazioni pervenuti che lamentano l'eccessiva intensità del volume prodotto in occasione di alcuni intrattenimenti che si svolgono presso i singoli esercizi;

Ravvisata quindi l'opportunità di rivedere le prescrizioni imposte con i precedenti atti deliberativi e nel contempo emanare un documento unico che raggruppi le modifiche intervenute e abroghi tutti i precedenti atti;

D E L I B E R A

di stabilire le seguenti linee d'indirizzo:

A. *TIPOLOGIE DI TRATTENIMENTI MUSICALI:*

Le esecuzioni musicali effettuate in esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla L.R. 29/2007, sia al chiuso che all'aperto -*esclusivamente nell'area eventualmente assentita a servizio dell'esercizio stesso*-, con funzione di puro e semplice allietamento, complementare alla somministrazione di bevande od al servizio della ristorazione e a sostegno dell'attività di somministrazione, che ha e continua ad avere carattere prevalente, possono essere:

1) esecuzioni musicali effettuate con uno o più strumenti entro i limiti massimi di esposizione al rumore della zona in cui vengono effettuati, secondo le limitazioni di cui alla deliberazione di C.C. n. 119 del 18.09.1991; deve essere presentata comunicazione cui seguirà provvedimento con le seguenti prescrizioni, ex art. 9 T.U.L.P.S.:

a) strumenti musicali senza impianto di amplificazione;
b) non debbono creare immissioni nello spazio di altri pubblici esercizi viciniori, salvo N.O. di questi ultimi;
c) il rumore non deve creare disturbo, anche a finestre aperte, in locali di civili abitazioni sovrastanti o contermini al pubblico esercizio in cui si tiene l'intrattenimento;
d) limitazione oraria, fino alle ore 24.00, così come previsto dall'art. 6 c.7 della L.R. 21/1999;

2) esecuzioni musicali effettuate con 1 o più strumenti che possono comportare il superamento del limite massimo di esposizione al rumore previsto per la zona.

B. ***NECESSITA' DEL PROVVEDIMENTO DI DEROGA AL SUPERAMENTO RUMORI:***

Le esecuzioni musicali di cui al punto 2) che comportano il superamento delle emissioni sonore previste per la zona in cui sono situati i P.E. potranno essere autorizzate secondo i seguenti criteri:

1. Le richieste inerenti *manifestazioni organizzate da enti o associazioni, nonché da Adria Shopping o simili,* che coinvolgono una pluralità di cittadini, comprese le feste paesane, possono essere accolte secondo le esigenze che di volta in volta vengono manifestate subordinandole, all'occorrenza, a specifiche prescrizioni e limitazioni temporali in relazione alla zona in cui vengono svolte, secondo la valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione;
   DECIBEL MASSIMI PREVISTI: 80 - ORARIO MASSIMO: ore 24,00,
   così come previsto dall'art. 6 c.7 della L.R. 21/1999;

2. Le richieste formulate dai *singoli titolari di esercizi pubblici:*

   1) Da Ottobre a Maggio: ***due volte al mese:***
   - ***fino alle ore 23.00*** il Venerdì e Sabato
   - ***fino alle 22,00*** tutti gli altri giorni

   2) Da Giugno a Settembre: ***tre volte al mese con orario:***
   - ***fino alle ore 24,00*** nei gg. di Venerdì e Sabato;
   - ***fino alle ore 23.00*** tutti gli altri giorni

- La deroga dovrà prevedere, oltre al limite orario come sopra modulato, le seguenti prescrizioni da valersi ex art. 9 t.u.l.p.s.:
  ►un massimo di emissione sonora, misurata a metri 10,00 dalle sorgenti (amplificatori), **di 80 decibel**;
  ►è autorizzato l'uso di un massimo di **300 watt con casse acustiche dotate di idonea targhetta visionabile indicante la potenza**
  ►utilizzo di bicchieri a perdere
  ►presenza di almeno una persona addetta al controllo del comportamento degli avventori.

- di individuare nell'Ufficio SUAP - Commercio e Polizia Amministrativa l'ufficio competente e responsabile dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni sonore in deroga ai limiti previsti, come al 6° comma dell'art. 7 della L.R. 21/99, al quale dovrà essere richiesta l'autorizzazione ***almeno 10 (dieci) giorni prima*** del programmato intrattenimento. Alla richiesta dovrà essere allegata dichiarazione del titolare attestante che le casse utilizzate rispondono alle caratteristiche previste dalla presente deliberazione.

Qualora si accerti, anche a seguito di ben motivate segnalazioni o esposti di cittadini, l'inosservanza delle suindicate prescrizioni, la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia disporranno l'immediata cessazione dell'intrattenimento autorizzato e sarà preclusa la possibilità di effettuare intrattenimenti in deroga al superamento rumori per almeno un mese.
Gli esercenti devono:

- **monitorare e sorvegliare il comportamento del pubblico** che deve essere orientato al corretto utilizzo dell'immobile e dello spazio ad esso adiacente

- **mantenere decoroso** (ordine , pulizia, ecc.) **l'esercizio pubblico e le eventuali aree attigue.**

C. REQUISITI TECNICI DEI LOCALI IN CASO DI TRATTENIMENTI:

- *Esercizi di somministrazione con affluenza inferiore a 100 persone:* rispetto delle condizioni previste dal D.M. in materia di prevenzione incendi 19 agosto 1996 (titolo XI): devono essere rispettate le disposizioni relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati;
- *Esercizi di somministrazione con affluenza superiore a 100 persone: :* rispetto delle condizioni previste dal D.M. in materia di prevenzione incendi 19 agosto 1996
- *Locali di trattenimento* (in cui vi sia anche somministrazione): preventivo rilascio di autorizzazione ex art. 68 tulps previo accertamento da parte della Commissione di vigilanza pubblico spettacolo del rispetto delle disposizioni contenute nella regola tecnica del 1996.

D. <u>In tutte le attività in cui si utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero si svolgono eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali deve essere presentata previsione di impatto acustico a cura di tecnico abilitato in acustica ambientale; qualora non vengano superati i limiti di esposizione al rumore stabiliti per la zona dalla delibera di C.C. n. 119 del 18.09.1991 potrà essere prodotta asseverazione del tecnico in acustica</u>

E. Nei Pubblici Esercizi autorizzati ad occupare suolo pubblico con tavoli e sedie, con strutture permanenti chiuse, la diffusione della musica prodotta da apparecchi radio o similari può avvenire, previa specifica richiesta, anche all'interno di questo spazio, a condizione che il livello sonoro sia percepibile solo all'interno dell'area stessa e nelle fasce orarie prescritte.

Sono abrogati tutti i precedenti provvedimenti di G. M. emanati in materia. "

Si dà atto che la suddetta proposta di deliberazione non necessita dei pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto mero atto di indirizzo.

Dopo breve discussione la proposta di deliberazione formulata dall'Assessore Federico Simoni viene approvata all'unanimità in forma palese da parte di tutti i presenti.

Inoltre, stante l'urgenza, su proposta dell'Assessore Federico Simoni la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, TUEL 267/2000, con il voto unanime espresso in forma palese da parte di tutti i presenti.

Dato per letto ed approvato.

IL PRESIDENTE — IL SEGRETARIO

F.to Barbujani — F.to Razzano

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

E' copia conforme all'originale.

Adria, lì 06-05-2015 — IL SEGRETARIO
Razzano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa il giorno 06-05-2015
all'Albo Pretorio, dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Adria, li 06-05-2015

IL MESSO COMUNALE

E S E C U T I V I T A '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dei sottorichiamati articoli del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

☐ Art. 134, comma 3, per decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
☐ Art. 127, comma 2, per decorso del termine di 15 giorni.
☐ Art. 127, comma 2, a seguito conferma del Consiglio comunale.

Adria

IL SEGRETARIO

Riferimenti ad altre deliberazioni (modifiche, integrazioni, ecc.).

Adria — IL SEGRETARIO

Ripubblicazioni:

Adria — IL MESSO